



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti

Ente di Diritto Pubblico (D.L. n° 233 del 13/9/1946)

C.F. 80008070056

VIA SILVIO MORANDO 6A 14100 ASTI Tel. 0141 410493 Fax 0141 410493

e-mail ordinefarmacisti.asti@fapnet.it

e-mail pec: ordinefarmacistiat@pec.fofi.t

ECM – Importanti novità

L'obbligo formativo (2020-2022)

L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31/12/2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1., punti 1 e 2 (riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e riduzione di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120).

Si segnala, inoltre, in riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (par.3.7), che lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020. Lo spostamento è un'operazione irreversibile.

Ricordiamo che non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

- Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
- Attività di docenza e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
- Partecipazione "reclutata" da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.

Formazione individuale

La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e autoformazione.

I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale. Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, così come per richieste di esoneri ed esenzioni, egli può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del Cogeps, aggiornare la propria posizione.

Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, maturano il diritto a 1 credito formativo ogni 15 ore di attività (es. un tirocinio di 900 ore, dà diritto a 60 crediti). Solo nel caso di acquisizione crediti per tutoraggio individuale il nostro Ordine provvederà, contestualmente alla firma del libretto di tirocinio dello studente (documento attestante le ore di tutoraggio), al caricamento dei crediti del professionista sulla piattaforma del **COGEAPS**.

Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero di crediti da attribuire.

Si segnala che il Comitato Centrale della Federazione Nazionale (FOFI), al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, ha deliberato di ritenere rientranti nell'ambito dell'autoformazione anche le seguenti attività formative svolte dai farmacisti:

a) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);

b) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;

c) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie.

Il riconoscimento di crediti per l'attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta.

I Professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale utilizzando e compilando i modelli di cui allegati n. 4, 5, 8.

Esoneri e esenzioni

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario (allegato n.9), che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM.

L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell'esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.

I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all'esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell'attività professionale.

Le esenzioni potranno anch'esse essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario (allegato n.10/11), che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. L'esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l'esenzione sono elencati nel capitolo 4 del "Manuale" (allegato 12) e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Crediti maturati

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'area riservata all'anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it.

L'anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale, in quanto, i provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'ente accreditante a al Cogeaps i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti.

Tale principio vale anche per i corsi di formazione a distanza, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).